

Cuneo, lì 24 marzo 2020

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 11/2020

## DECRETO "CURA ITALIA": NOVITA' IN VISTA CON LE BANCHE

Il **D.L. 17 marzo 2020, n.18**, c.d. "Cura Italia", ha previsto numerose misure. Si riportano, di seguito, le principali novità che riguarderanno il rapporto tra le banche e le imprese/professionisti:

### FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) si applicano le seguenti misure:

1. la garanzia è concessa a titolo gratuito;
2. per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un **importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro**.
3. sono ammissibili alla garanzia del Fondo **finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
4. sono ammissibili alla garanzia del fondo **nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno** di importo **non superiore a 3 mila euro** concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

## MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la **garanzia dello Stato in favore di SACE Spa**

### ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI "PRIMA CASA"

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007 (c.d. "Fondo Gasparri"):

- a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai **lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, **un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- b. Per l'accesso al Fondo **non è richiesta** la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

### MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL'EPIDEMIA

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi **dietro comunicazione** - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e di altri intermediari finanziari - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a. **per le aperture di credito a revoca** e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 gli importi accordati, sia per la parte

utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;**

- b. per i prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i **contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;**
- c. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 **è sospeso sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino **l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;**

La comunicazione prevista al precedente comma è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa **autocertifica** ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle suddette misure le Imprese le cui esposizioni debitorie **non siano**, alla data di pubblicazione del presente decreto, **classificate come esposizioni creditizie deteriorate** ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Sarà cura dello Studio segnalare tempestivamente ulteriori novità e modalità tecniche ed operative che discenderanno da eventuali decreti attuativi e dalle misure in via di approvazione presso l'Unione Europea e la Banca Centrale Europea.